



Consiglio regionale

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento a favore di FORMEZ PA della quota associativa annualità 2019

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dal pagamento della quota associativa - anno 2019 - per l'adesione della Regione Abruzzo a FORMEZ PA, ex articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'articolo 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 5.000,00, sulle risorse allocate nella Missione 1, Programma 10, Titolo 1, cap. n. 11450, art. 3, del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 - esercizio finanziario 2022.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 79/1 del 30.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/rd